SENTENZA n. __8__/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio **n. 21540**, sul ricorso depositato il 22 luglio 2024 da **Omissis, Omissis,**

Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, tutti generalizzati in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Mario Bacci del Foro di Roma, sito in Roma, Via Luigi Capuana n. 207, da cui sono rappresentati e difesi, nei confronti di:

INPS – Direzione Generale, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Lilia Bonicioli e Pietro Capurso dell'Avvocatura interna;

letta l'istanza di rinuncia al ricorso depositata il 19 gennaio u.s.;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. $167_{1,4}$ - 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. I ricorrenti avevano lamentato la mancata integrale rivalutazione del proprio trattamento pensionistico sollevando, in via pregiudiziale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1_{309} L. 29.12.2022, n. 197 (con cui è stato rideterminato, in via transitoria, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni con la previsione di una sola aliquota di rivalutazione variabile) per contrasto con gli artt. 3/36/38/53/117 Cost. per le ragioni indicate nell'atto introduttivo e che qui si intendono integralmente richiamate.

3. L'INPS, regolarmente costituitosi in giudizio, ha

chiesto il rigetto del ricorso.

4. Dopo una prima assegnazione, operata il 6 agosto 2024, a seguito del trasferimento del magistrato interessato ad altra sede, con decreto presidenziale del 16 settembre 2025, è stato individuato questo giudice – persona fisica come nuovo assegnatario del fascicolo.

5. Il 19 gennaio u.s., l'Avv. Bacci ha depositato la rinuncia al giudizio, in ragione dell'intervenuta sentenza n. 167/2025 con cui il Giudice delle Leggi ha rigettato analoghe questioni nel frattempo sottoposte alla sua attenzione.

All'udienza odierna l'INPS ha accettato la rinuncia, rimettendosi alla decisione del giudice, relativamente alle spese processuali.

Da qui l'estinzione del processo.

Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese processuali, la condotta processuale collaborativa dei ricorrenti ne giustifica la compensazione.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

D I C H I A R A

L'estinzione del giudizio n. 21540 proposto da **Omissis, Omissis,**

Omissis, Omissis nei confronti dell'INPS.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 6 febbraio 2026